

STATUTO

“Unione Speleologica Cagliariitana - APS”

Ente del Terzo Settore

ART. 1) DENOMINAZIONE E DURATA

In data 15/10/2020 è stata modificata la denominazione dell'associazione "Unione Speleologica Cagliariitana", costituita in data 01/06/1984, in "Unione Speleologica Cagliariitana - APS", denominata in breve "U.S.C. – APS".

L'associazione ha durata illimitata ed opera nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni.

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è in Quartu Sant'Elena (CA), il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

ART. 3) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

L'associazione svolge attività di interesse generale rientranti nelle lettere e, f, h, i, k, l e z, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117

Le finalità che si propone sono in particolare:

- lo studio e la protezione dell'ambiente in particolare quello carsico, speleologico e speleosubacqueo sardo;
- la ricerca, l'individuazione, l'esplorazione, il rilevamento topografico, l'accatastamento, lo studio e il monitoraggio delle grotte, nonché la tutela e la salvaguardia degli ambienti naturali;
- la promozione dell'attività scientifica nei seguenti settori: biospeleologico, geologico, archeologico, antropologico, idrologico e altri di eguale o simile interesse scientifico;
- la pubblicazione di studi e ricerche naturalistiche tramite relazioni, monografie, riviste e bollettini di vario genere;
- l'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali, quali: corsi, mostre, convegni e altre attività atte a divulgare e promuovere l'ambiente naturale e la speleologia;
- per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione può allinearsi e collaborare con altre organizzazioni speleologiche e/o naturalistiche locali, nazionali ed internazionali.

Per lo svolgimento dell'attività il gruppo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tutta l'attività svolta dai soci con il materiale dell'associazione è considerata attività della stessa Associazione. L'Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, potrà svolgere attività diverse da quelle soprariportate.

ART. 4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione l'Assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 5) SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso dei requisiti richiesti.

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione coloro che danno evidenza di aver partecipato e portato a termine un corso speleologico di primo livello omologato SSI o CAI, organizzato dall'Associazione stessa o da altro gruppo speleologico, o chi si impegna a partecipare al primo corso disponibile che l'U.S.C. APS organizzerà.

L'accettazione e la relativa iscrizione al libro soci conferiscono automaticamente la qualità di Socio. I soci devono versare regolarmente le quote sociali e ogni altra eventuale quota associativa approvata dall'Assemblea, allo scopo di contribuire a svolgere le attività dell'Associazione. Tutti i soci, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci devono essere assicurati. Solo i soci assicurati possono partecipare alle iniziative organizzate dall'associazione.

Nel periodo iniziale, i nuovi soci svolgeranno attività speleologica esclusivamente con l'accompagnamento di soci esperti del gruppo che, in maniera costante e continuata, svolgono attività speleologica, allo scopo di migliorarne l'acquisizione delle conoscenze sia pratiche che teoriche.

È esclusa ogni forma di iscrizione all'Associazione avente carattere temporaneo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi: è nullo nei confronti dell'Associazione ogni patto contrario.

I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate, per l'attività prestata a favore dell'Associazione, avvalendosi la stessa prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.6) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Cessano di far parte dell'associazione, automaticamente, i neo soci che non partecipano e non portano a termine il primo corso utile, speleologico di primo livello, organizzato dall'Associazione.

Cessano di far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, coloro che:

- presentano dimissioni scritte;
- dichiarati morosi, non provvedano a versare quanto dovuto, dopo preavviso;
- si rendano inadempienti rispetto allo spirito di promozione sociale dell'Associazione;
- turbano l'ordine e l'attività dell'Associazione;
- non rinnovano l'assicurazione obbligatoria.

ART.7) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da sei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare analiticamente tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e che si prevede di effettuare;
- regola l'attività del gruppo;
- redige e modifica i regolamenti interni;
- vigila sull'osservanza delle norme;
- propone le variazioni delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- autorizza la spesa delle somme, approvate in bilancio dall'assemblea, per l'acquisto dei materiali, attrezzature ecc.;
- autorizza il cassiere ad appendere l'avviso di morosità;
- propone all'assemblea le domande relative all'adesione dei nuovi soci;
- propone all'assemblea l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei soci;

Le cariche di vicepresidente, di segretario, di cassiere e di magazziniere sono assegnate dal Consiglio Direttivo in riunione di consiglio tra gli stessi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed è rieleggibile.

ART. 8) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo a tutti gli effetti, indice e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e soprintende all'esecuzione delle relative deliberazioni.

ART. 9) VICE PRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10) SEGRETARIO

Il segretario pone in atto le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, custodisce ed ordina l'archivio, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede all'affissione delle convocazioni.

ART. 11) CASSIERE

Il cassiere gestisce il registro di cassa con indicazione analitica di tutte le spese e le entrate, riscuote le quote dei soci e segnala al Consiglio Direttivo i soci morosi, raccoglie e archivia i giustificativi delle spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Vigila affinché non siano effettuate spese e non vengano assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura, la disponibilità finanziaria e la preventiva autorizzazione.

ART. 12) MAGAZZINIERE

Il magazziniere è il consegnatario responsabile dei materiali in dotazione al gruppo, ne custodisce le attrezzature e le distribuisce in occasione delle attività sociali, verificandone la puntuale e corretta restituzione; cura la loro manutenzione e segnala il loro deterioramento al Consiglio Direttivo, indicando il materiale danneggiato da eliminare e quello suscettibile di riparazioni. E' cura del magazziniere provvedere all'acquisto del materiale previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 13) ASSEMBLEA

L'Assemblea, formata dai soci, è l'organo sovrano e stabilisce le iniziative dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per:

- l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la programmazione dell'attività;
- eleggere il nuovo Consiglio Direttivo secondo il seguente ordine: viene eletto prima il Presidente con una preferenza e dopo i sei consiglieri mediante tre preferenze;
- approvare le variazioni delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare le domande relative all'adesione dei nuovi soci proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei soci proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, o su richiesta di 1/5 dei soci, per deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sul trasferimento della sede legale e sugli altri argomenti non previsti nell' Assemblea ordinaria.

Le Assemblee vengono convocate mediante avviso scritto affisso nella sede sociale e tramite mailing list almeno dieci giorni prima della data fissata se la convocazione viene effettuata dal Presidente, o trenta giorni prima della data fissata se la convocazione viene richiesta dall'Assemblea dei Soci. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora fissata per la prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può stabilirsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, con la presenza di qualunque numero dei soci. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, in seconda con almeno la metà dei soci. Le delibere dell'Assemblea sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

ART. 14) ORGANI DI CONTROLLO

Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci hanno diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 23. Il diritto di voto è personale, unico e non può essere esercitato per delega.

ART. 16) VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato presso l'archivio dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17) MATERIALI

Il Consiglio Direttivo decide ed autorizza l'acquisto del materiale nei limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo. Il materiale può essere concesso, secondo le norme stabilite nel regolamento approvato dall'assemblea, a tutti i soci che ne

fanno richiesta scritta. Il materiale è consegnato dal magazziniere ai soci e deve essere riconsegnato allo stesso entro i termini stabiliti nel regolamento. Tutti i soci partecipanti all'uscita sono responsabili delle eventuali perdite o danneggiamenti del materiale.

ART. 18) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
- dalle quote associative;
- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione è tenuta ad utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19) BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.
- Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto.
- L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20) COORDINAMENTO CON GRUPPI SPELEOLOGICI

L'Associazione, tramite il Presidente o suoi delegati, cura i contatti e lo scambio con le diverse organizzazioni speleologiche, potendo altresì sviluppare forme di collaborazione con esse.

ART. 21) MODIFICHE ALLO STATUTO

Variazioni al presente Statuto possono essere apportate dall' Assemblea riunita in seduta straordinaria, appositamente convocata a questo scopo, con votazione favorevole della maggioranza dei soci presenti. Esse entrano immediatamente in vigore.

ART. 22) SCIoglimento

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 13 del presente statuto. A seguito dello scioglimento dell'associazione, tutto il patrimonio del gruppo verrà devoluto alla Federazione Speleologica Sarda o ad altra associazione con finalità analoghe all'associazione.

ART. 23) MOROSITÀ'

Sono morosi i soci che per un periodo continuativo di 6 mesi non hanno provveduto al pagamento della quota sociale. I soci morosi non hanno diritto al voto, alla consegna del materiale ed alla consultazione della biblioteca del gruppo.

ART. 24) UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 25) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti secondo le disposizioni dell'art. 12 del presente statuto.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall' Assemblea.

Quartu Sant' Elena, 15 ottobre 2020

Il Presidente



Il Segretario

